

**Avv. IRENE GAMBADAURO**

Vicolo II Medici n. 18 – 98051 Barcellona P.G. (ME)  
Tel. e fax 0909702648

## TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

## SEZIONE LAVORO

*RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 e 669 SEXIES, secondo comma, C.P.C. E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. per*

**Prof.ssa BUCOLO Maria** (C.F.:BCLMRA79L67A638M) nata il 27/07/1979 a Barcellona P.G., ivi residente in Via San Francesco di Paola n. 202 ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Vicolo II Medici n. 18, presso lo studio dell'Avv. Irene GAMBADAURO (*codice fiscale*: GMBRNI74A51F206U; *pec*: [irene.gambadauro@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:irene.gambadauro@cert.ordineavvocatibarcellona.it); *fax*: n. 0909702648) che la rappresenta e difende giusta procura in calce ed in allegato al presente atto, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2001;

*ricorrente*

c o n t r o

**M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, in Via dei Mille n. 65 is. 221 - 98123 MESSINA;

**U.S.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80018500829, con sede in Via G. fattori n. 60 – 90146 PALERMO e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;

**Ambito Territoriale di Messina Ufficio VIII**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80005000833, con sede in Via San Paolo is. 361 – 98122 MESSINA e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;

*resistenti*

e nei confronti di:

tutti i controinteressati docenti della scuola secondaria di secondo grado che hanno ottenuto, senza alcuna precedenza o con precedenza di grado inferiore rispetto a quello della ricorrente, per l'a.s. 2018/2019 il trasferimento interprovinciale a Messina, nella classe di concorso A027 Matematica e Fisica, negli istituti scolastici e/o negli ambiti



ricadenti nella Provincia di Messina, secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità e in particolare (senza che la stessa elencazione sia esaustiva): 1. BONASERA Salvatore; 2 CRIFO' Rosanna; 3 SPATARO Matteo;

per il riconoscimento:

del diritto di precedenza *ex art.* 33, 5° comma, della Legge 104/1992, in quanto figlia referente unica di genitore disabile in situazione di gravità e, per l'effetto, del trasferimento negli istituti scolastici e/o ambiti nella Provincia di Messina, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019;

previa, eventuale, disapplicazione:

del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) dell'11.04.2017 concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico (a.s.) 2017/2018, prorogato per l'a.s. 2018/2019, e di tutti gli atti che lo richiamano, degli atti presupposti, conseguenti ed annessi;

e per la condanna:

delle Amministrazioni resistenti a riconoscere il diritto di precedenza della ricorrente *ex art.* 33, comma 5, della L. 104/1992 e, conseguentemente, a disporre il trasferimento della docente negli istituti scolastici o ambiti nella Provincia di Messina, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

\* \* \* \* \*

IN FATTO

- a) l'esponente, Prof.ssa Maria Bucolo, è docente di ruolo di scuola secondaria di II grado, su posto di sostegno, classe di concorso A049, oggi A027, "Matematica e Fisica", con decorrenza giuridica dall'01.09.2013 e decorrenza economica dal 01.09.2014, giusto contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Prot. n. 3905 del 04.03.2014 (all. 1);
- b) la docente ha superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza su posto di sostegno AD01/A049, come da decreto Prot. n. 2255/C1 dell'08.07.2014 del



Dirigente scolastico del Liceo "Clemente Rebora" di Rho (MI), presso cui la stessa ha svolto l'anno di prova nell'a.s. 2013/2014 (all. 2);

c) dalla data dell'immissione in ruolo la Prof.ssa Bucolo ha prestato i seguenti servizi:

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA
2013/2014	01/09/2013	30/06/2014	Liceo "C. Rebora" di Rho (MI)
2014/2015	01/09/2014	31/08/2015	I.I.S. "G. Puecher - A. Olivetti" di Rho (MI)
2015/2016	01/09/2015	31/08/2016	I.I.S. "E. Medi" di Barcellona P.G. (ME)
2016/2017	01/09/2016	31/08/2017	"I.I.S. "Mandralisca" di Cefalù

d) a far data dall'01.09.2016 la Prof.ssa Bucolo è titolare nell'Ambito 22 di Palermo presso l'I.I.S. "Mandralisca" di Cefalù (PA), come da determina del Dirigente del predetto istituto del 26.08.2016 (all. 3);

e) dall' 01.09.2017 fino al 31.08.2018 la Prof. Bucolo, in quanto figlia unica referente di genitore (padre) portatore di *handicap* in situazione di gravità *ex art. 3* (cfr. all. 5), terzo comma della L. 104/1992, si trova in assegnazione provvisoria presso l'I.I.S. "Renato Guttuso" di Milazzo.

\* \* \*

f) la Prof.ssa Bucolo ha partecipato alla **mobilità interprovinciale** indetta con ordinanza ministeriale n. 207 del 09.03.2018 inoltrando relativa domanda in data 24.04.2018 (all. 4) sia sulla materia, classe di concorso A027 Matematica e Fisica, -avendo superato il quinquennio di permanenza su posto di sostegno *ex art. 23*, comma 19, C.C.N.I. dell'11.04.2017- che sul sostegno, ivi indicando gli istituti scolastici e gli ambiti compresi nella Provincia di Messina secondo l'ordine di preferenza qui di seguito indicato: "Medi" di Barcellona P.G.; ITT "Copernico" di Barcellona P.G.; IIS "Renato Guttuso" di Milazzo; Sicilia ambito 0015 (Messina); IIS "Borghese Faranda" di Patti; IIS "Piccolo" di Capo d'Orlando; Sicilia ambito 0016 (Messina); Sicilia ambito 0013 (Messina); Sicilia ambito 0014 (Messina); con la suddetta domanda ha richiesto il **riconoscimento del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33, 5° comma, Legge 104/1992**, allegando la documentazione comprovante la



circostanza di essere figlia referente unica del genitore, Bucolo Carmelo, affetto da *handicap* in situazione di gravità. In dettaglio:

1. verbale Commissione per l'Accertamento dell'Handicap del 14.07.2014 *ex art. 3, terzo comma, L. 104/1992* del padre, Bucolo Carmelo (all. 5);
2. autodichiarazione del coniuge (Isgrò Tindara) di impossibilità a provvedere all'assistenza per motivi oggettivi (all. 6);
3. certificati medici attestanti le patologie del coniuge (all. 7);
4. verbale Commissione Medica del 04.05.2010 con riconoscimento di minorazioni che riducono l'autonomia personale *ex art. 3, primo comma, L. 104/1992* relativo al coniuge (Isgrò Tindara) (all. 8);
5. **dichiarazione sul diritto di precedenza quale figlia convivente ed unica referente che assiste il proprio genitore** (all. 9);
6. pluridichiarazione personale trasferimento interprovinciale 2018/2019 (all. 10).

g) detti documenti, comprovanti il diritto di precedenza dell'esponente ai sensi dell'art. 33, 5 comma, L. 104/1992, vengono qui espressamente richiamati dovendosi ritenere qui interamente trascritti e riportati;

h) si precisa che il modello informatico di domanda per la mobilità presente nel portale "istanze on-line" prevede al punto 29) la possibilità di indicare la "*Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto IV, del contratto mobilità*".

**Tuttavia la possibilità di compilare il punto 29 del suddetto modello è consentita "soltanto" a chi inoltra domanda per la mobilità provinciale, e non anche per chi invia la domanda per il trasferimento interprovinciale;** per questo motivo l'esponente ha fatto valere la precedenza *ex art. 33, comma 5, L. 104*, quale figlia referente unica di genitore disabile, allegando alla domanda i documenti sopra richiamati;

i) con e-mail del 24.05.2018 proveniente da [neroreply@istruzione.it](mailto:neroreply@istruzione.it) (all. 11), avente ad oggetto "*Procedura di mobilità A.S. 2018/2019. Notifica di convalida della domanda di trasferimento per la Scuola Secondaria di II grado*", il M.I.U.R. ha comunicato la convalida della domanda di mobilità da consultare accedendo alla sezione "Archivio" del portale "Presentazione istanze on-line"; si allega la domanda c.d. validata dal Ministero (all. 12) da cui risulta l'attribuzione di 66 punti come punteggio base, 60 punti su sostegno e 6 per il Comune di ricongiungimento, senza il riconoscimento del diritto di precedenza;



- j) quindi la prof.ssa Bucolo **ha presentato reclamo** avverso la suindicata domanda convalidata del 24.05.2018 (cfr. all. 12), sia inoltrando e-mail del 26.05.2018 (all. 13) sia inviando lettera raccomandata 1 del 28.05.2018 (all. 14), contestando l'errata attribuzione del punteggio, per non avere valutato 10 punti per i titoli dalla stessa posseduti e dichiarati, nonchè il mancato riconoscimento della precedenza di cui alla Legge 104/1992 per assistenza al genitore (padre) disabile grave quale figlia referente unica in grado di provvedere a ciò;
- k) con e-mail dell'11.06.2018 proveniente da neroreply@istruzione.it (all. 15), in esito al suddetto reclamo, il Ministero ha comunicato la convalida della domanda da consultare accedendo alla sezione "Archivio" del portale "Presentazione istanze on-line"; detta domanda convalidata (all. 16) prevedeva la modifica del punteggio -e cioè punti 76 come punteggio base, punti 60 su sostegno e punti 6 per il Comune di ricongiungimento- **senza il riconoscimento della precedenza ex art. 33, 5° comma, L. 104/1992;**
- l) con e-mail del 13.07.2018 proveniente da neroreply@istruzione.it, il MIUR si è così espresso: "***Le comunichiamo che, per l'a.s 2018/19, non ha ottenuto il movimento richiesto***" (all. 17);
- m) con nota 0010246 del 13.07.2018 (all. 18) è stato pubblicato sul sito dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina il bollettino (all. 19) dei movimenti, sia provinciali che interprovinciali, nella Provincia di Messina dei docenti della scuola secondaria di secondo grado;
- n) in particolare dal citato bollettino (cfr. pagine 7<sup>^</sup> e 8<sup>^</sup> dell'all. 19), con riferimento ai "***TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI***" sulla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica", risulta che sono stati assegnati n. 5 posti: a **BONASERA Salvatore** con 112 punti; a **CRIFO' Rosanna** con 115 punti; a **GALLINA Sabrina** con precedenza prevista da CCNI e con 83 punti; a **RECUPERO Tina** con precedenza prevista da CCNI e con 44 punti; ed a **SPADARO Matteo** con 114 punti; ebbene, a parte i posti (n. 2) attribuiti a docenti con diritto di precedenza -con riferimento ai quali non è dato sapere se trattasti di precedenza di ordine superiore a



quella della Bucolo- emerge che **sono stati assegnati n. 3 posti a docenti senza precedenza alcuna**, con negazione del diritto della ricorrente alla precedenza, ex art. 33, comma 5, Legge 104/1992, presso uno degli istituti scolastici o ambiti territoriali della Provincia di Messina, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

#### IN DIRITTO

A) Illegittimità dell'art. 13, comma 1, punto IV e dell'art. 14 del CCNI dell'11 aprile 2017 sulla mobilità per contrasto con l'art. 33, comma, 5, della Legge 104/1992 e con l'art. 601 del D.Lgs. 297/1994.

Al fine di motivare la fondatezza della domanda, occorre preliminarmente richiamare la disciplina di riferimento.

L'art. 33, comma 5, della Legge 104/1992, prevede che: *“Il lavoratore di cui al comma 3 (Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado..) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

A sua volta l'art. 601 del D.Lgs. 297/1994 -“Testo Unico in materia di istruzione”- stabilisce che: *“1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Di contro, il C.C.N.I. dell'11.04.2017 (all. 20: artt. da 1 a 16) sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 -prorogato per l'a.s. 2018/2019 prima con intesa sottoscritta il 21.12.2017, poi con l'Accordo Ponte del 07.03.2018 e, quindi, richiamato nell'Ordinanza ministeriale n. 208 del 09.03.2018 (all. 21)- **non prevede alcuna precedenza ex art. 33, 5 comma, L. 104/1992 per il personale docente che inoltra domanda di trasferimento interprovinciale**, prevedendola soltanto per la mobilità provinciale, laddove per il personale che presti



assistenza al genitore disabile la precedenza è invece riconosciuta esclusivamente per le assegnazioni provvisorie.

- L'art. 13, comma 1, punto IV, del citato C.C.N.I., rubricato “*..ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA*”, così dispone: “*Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse (c.d. trasferimento interprovinciale) **esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria**, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità*”.
- L'art. 14 del suddetto contratto, rubricato “ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI”, prevede: “**Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato **partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale**”.**

Il provvedimento per cui è causa, ossia la decisione del Ministero resistente del 13.07.2018 di non riconoscere all'esponente il diritto di precedenza, è stato assunto in conformità alle disposizioni dell'art. 13, comma 1, punto IV), e dell'art. 14 del CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018 che, come anzidetto, escludono il beneficio con riguardo alle domande di mobilità interprovinciale.

Orbene dette disposizioni contrattuali, di rango secondario, si pongono in contrasto con la norma imperativa, e come tale inderogabile, contenuta nell'art. 33 della Legge 104/1992, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da *handicap* grave senza il suo consenso (Cass., sez. lav., n. 7945/2008, e n. 1396/2006).



Le clausole contrattuali di cui al CCNI dell'11 aprile 2017, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio referente unico che assista genitore affetto da *handicap* in situazione di gravità alla sola mobilità provinciale, accordandola invece in sede di mobilità al di fuori dell'ambito provinciale solo ai genitori di figli disabili, viola la norma imperativa del citato art. 33 L. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero l'art. 33 cit. non effettua distinzioni tra i familiari affetti da *handicap* grave, all'interno dell'ambito di tutela concesso, in particolare non distinguendo il grado di parentela quanto al diritto di assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito.

La Suprema Corte, sul punto, con la sentenza, Sez. Lavoro n. 25379/2016 ha ritenuto –in ipotesi in cui era anzi documentato solo *un handicap* non grave- che: *“In effetti questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “la disposizione dell’art. 33, 5 comma, della Legge 104 del 1992, laddove vieta di trasferire senza consenso il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente [il requisito della convivenza non compare più nel nuovo testo dell’art. 33 cit.], deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell’art. 3, secondo comma, Cost., dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili.. - in funzione della tutela della persona disabile... Sul punto va rimarcato che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13 dicembre 2006 è stata ratificata dall’Italia con Legge n. 18 del 2009 e dall’Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (cfr. Cass. n. 2210/2016)”*.

La Suprema Corte si era pronunciata sul divieto di trasferimento del lavoratore; tuttavia, alla luce della suesposta interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 33 cit., atteso anche il tenore dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citata, deve ritenersi che, anche in relazione all'assegnazione del posto di lavoro, il diritto del disabile all'assistenza -tutelato



tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo più vicino possibile al domicilio dell'assistito- sia un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso "*ove possibile*" di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di insussistenza di alcun posto di lavoro scoperto nel luogo di lavoro in oggetto.

L'art. 33, in quanto collocato all'interno di una legge che "*detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" (cfr. art. 2 di detta Legge), attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone portatrici di *handicap*, la promozione della piena integrazione della famiglia nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana e, in quanto tale, è NORMA IMPERATIVA.

La disciplina prevista dalla Legge 104/1992, infatti, è volta all'attuazione dei fondamentali diritti della persona affetta da *handicap*, prevedendo l'eliminazione di tutti gli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione (Tribunale di Cagliari 07/09/2017 n. 3324/2017 RG).

Caratterizzandosi, dunque, come disposizione attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione (artt. 2 e 3 Cost.), l'art. 33 cit. non è derogabile per intervento e per effetto della contrattazione collettiva.

Sul punto si richiama anche copiosa giurisprudenza di merito.

*"La clausola pattizia..nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva deve ritenersi affetta da nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui al citato art. 33, comma 5, della Legge 104/1992.."* [Trib. Messina, Sez. Lav. n. 24/2017 del 07.08.2017 (all. 22); Trib. Messina, Sez. Lav. n. 62/2017 del 31.08.2017 (all. 23); Trib. di Vercelli, sez. Lavoro, 48/2017 del 12.01.2017 (all. 24); Trib. Cagliari, sez. Lavoro, 12060/2017 del 07.09.2017 (all. 25)].



E non vi è dubbio che, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, la norma contrattuale non può derogare alla previsione normativa, di rango superiore; il CCNI mobilità, nel prevedere che le precedenze possano essere fatte valere soltanto nell'ambito delle operazioni di mobilità provinciale, si pone in contrasto con l'art. 33 L. 104/92 dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 104/92 per i docenti che partecipano alla mobilità interprovinciale.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve dichiararsi la nullità parziale dell'art. 13 comma 1, punto IV e dell'art. 14 del CCNI dell'11.04.2011, prorogato per l'a.s. 2018/2019, per contrasto con norma imperativa (art. 33, comma 5, L. 104/1992) oltre che con l'art. 601 del T.U. 297/1994 che richiama detta norma, laddove non prevedono, con riferimento ai trasferimenti interprovinciali, il diritto di precedenza al figlio referente unico per assistenza al genitore disabile grave.

Nella fattispecie di causa risulta dall'allegato bollettino pubblicato il 13.07.2018 (cfr. all. 19) che, nell'ambito dei movimenti per il trasferimento interprovinciale a Messina, **sono stati assegnati n. 5 posti, di cui n. 2 con “precedenza prevista dal CCNI”, senza specificare di quale tipo di precedenza si tratti tra i molti previsti dal contratto collettivo, e n. 3 a docenti senza precedenza alcuna.**

Ebbene poiché la ricorrente è figlia unica referente del padre disabile in situazione di gravità, come qui di seguito verrà meglio precisato, deve essere riconosciuto in capo alla stessa il diritto alla precedenza per detta causale e, per l'effetto, dovrà essere disposto il trasferimento in una delle scuole o negli ambiti secondo l'ordine di preferenza indicati nella domanda di mobilità

\* \* \*

B) Sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992

La ricorrente, Prof. Bucolo, è figlia referente unica del genitore (padre, Bucolo Carmelo) disabile in situazione di gravità; a tal fine si richiamano i documenti



allegati alla domanda di mobilità del 24.04.2018, tra cui la dichiarazione sul diritto di precedenza del 20.04.2018 (cfr. all. 9), da cui risulta che:

- la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno;
- il coniuge (Isgro Tindara) è impossibilitato ad assistere la persona affetta da *handicap grave*; a tal fine sono stati allegati i seguenti documenti: dichiarazione a firma del coniuge (cfr. all. 6); verbale della Commissione Medica del 04.05.2010 che ha accertato la presenza di minorazioni che riducono l'autonomia personale ai sensi dell'art. 3, primo comma, L. 104/1992 (cfr. all. 8); certificati medici attestanti le patologie da cui è affetta (cfr. all.7);
- la Prof. Bucolo è l'unica figlia convivente con il genitore disabile (Bucolo Carmelo) in situazione di gravità;
- la Prof. Bucolo, negli anni scolastici 2015/2016 e 2017/2018, è stata l'unica figlia ad aver usufruito dell'assegnazione provvisoria e, anche nell'a.s. 2016/2017, dei benefici della legge 104/1992 tra cui il diritto di fruire di tre giorni al mese di permesso.

Sussistono, pertanto, tutte le condizioni per il riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma, 5, L. 104/1992, quale figlia, anche convivente, che assiste il genitore in qualità di referente unico.

\* \* \*

#### SUSSISTENZA DEI REQUISITI

##### LEGITTIMANTI LA RICHIESTA EX ART. 700 C.P.C.:

Deve ritenersi integrata nella fattispecie di causa la sussistenza del *fumus boni iuris*, attesa la fondatezza della pretesa, comprovata sia dalla produzione documentale che da quanto sopra argomentato.

Quanto al *periculum in mora*, si fa rilevare quanto segue.

Sulla questione, come già rilevato, si ribadisce che diversi Tribunali, investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi riconoscendo le ragioni



d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei **“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”**.

**Il Tribunale di Vercelli** (cfr. all. 24) ha ritenuto la sussistenza del *periculum* inteso come pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato atteso che l'assegnazione in una sede lontana dal luogo di residenza certamente cagionerebbe gravi disagi alla vita familiare con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente. **Il Tribunale di Brindisi**, nell'ordinanza n. 16314 del 20.09.2017, (all. 26) ha ritenuto la sussistenza del *periculum* affermando che il tempo necessario per far valere il proprio diritto in via ordinaria potrebbe frustrare le aspettative del ricorrente a ottenere una tutela effettiva in quanto nelle more dello stesso l'amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettantegli, quali ad esempio i posti vacanti nell'ambito territoriale del Comune di residenza, frustrandone il diritto ad essere preferito, o in ogni caso a essere posto in comparazione, nella destinazione presso tali sedi. Il Tribunale di Brindisi ha, poi, precisato che una eventuale illegittimità del provvedimento di destinazione costringerebbe il ricorrente a vivere a distanza dal padre affetto da handicap con ovvie ricadute sulla organizzazione della vita familiare e del disagio che verrebbe arrecato alla famiglia stessa e al diritto di assistenza dell'anziano e malato genitore.

Nel caso di specie la Prof. Bucolo, non avendo ottenuto il trasferimento richiesto, dal 01.09.2018 dovrà prendere servizio presso l'IIS “Mandralisca” di Cefalù (PA), che trovasi a quasi 150 Km di distanza dal Comune di Barcellona P.G., ove risiede il padre disabile. Essendo la Prof. Bucolo l'unica figlia convivente che assiste il padre disabile in situazione di gravità -ed essendo la madre della stessa impossibilitata ad assistere il coniuge disabile- **la suindicata rilevante distanza determinerebbe l'interruzione dell'assistenza al predetto genitore, con pregiudizio -grave ed irreparabile- di quest'ultimo che si troverebbe ad essere privato della necessaria e quotidiana assistenza e cura di cui necessita; pregiudizio questo che non può essere in nessun modo ristorato.**



La predette situazioni -ossia la a) distanza tra il posto di titolarità e quello di residenza del familiare disabile, **peraltro nel caso di specie convivente con l'odierno ricorrente** e b) l'imminente avvio dell'anno scolastico- sono state ritenute circostanze integranti il c.d. *periculum* dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro [cfr. ordinanze 24/2017 (all. 22) e 62/2017 (all. 23)] in quanto idonee a determinare l'interruzione dell'assistenza con nocumento alla vita familiare e l'impossibilità di assistere il genitore in situazione di handicap grave.

Peraltro tale stato di cose causa ulteriori disagi per la ricorrente che è costretta a sperare di ottenere eventuali assegnazioni provvisorie, qualora disponibili di anno in anno, inducendola ad una situazione di precarietà e obbligandola a migrare annualmente in una scuola diversa anche con sede distante dalla residenza del padre disabile.

\* \* \*

#### ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero dei controinteressati -oltre i tre docenti senza precedenza alcuna e i due docenti con precedenza non specificata, di cui al bollettino del 13.07.2018, anche tutti quei docenti assegnati o che verranno assegnati agli istituti scolastici e/o ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità e rispetto ai quali la stessa vanta il diritto di precedenza- la notifica nelle forme ordinarie appare estremamente difficoltosa e gravosa, anche nei confronti di quei controinteressati individuati nominativamente, di cui non si conosce la residenza.

Alla luce di quanto sopra si chiede che l'adito Tribunale Voglia, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., prescrivere che la notificazione del presente ricorso sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più congrue.

#### TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

l'istante, Prof.ssa Maria BUCOLO, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:



- 1) **in via preliminare** rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione delle residenze degli stessi, autorizzare, *ex art. 151 c.p.c.*, la notifica del presente ricorso a tali controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più congrue; in subordine, qualora l'adito Tribunale non dovesse ritenere utile la notifica di cui all'art. 151 c.p.c., disporre la notifica nei confronti dei docenti controinteressati che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nella classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" di cui al bollettino pubblicato il 13.07.2018 nel sito dell'Ambito Territoriale di Messina - Ufficio VIII;
- 2) **ritenere e dichiarare** che la ricorrente, Prof.ssa Bucolo Maria, è figlia referente unica che assiste il genitore convivente (Bucolo Carmelo) disabile in situazione di gravità *ex art. 3, terzo comma, L. 104/1992*;
- 3) **ritenere e dichiarare** la nullità e/o annullabilità, e/o inefficacia e/o illegittimità anche parziale del CCNI dell'11 aprile 2017 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, prorogato per l'a.s. 2018/2019, ivi compresi gli artt. 13, primo comma, punto IV, e 14 e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, nella parte in cui non prevedono nell'ambito del trasferimento interprovinciale il diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, della L. 104/1992 a favore del figlio -come la ricorrente- referente unico di genitore disabile in situazione di gravità;
- 4) **in via cautelare**, previa eventuale disapplicazione del suddetto CCNI dell'11 aprile 2017 sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018, di ogni altro atto che lo presuppone, conseguente e/o connesso, *inaudita altera parte* o, in subordine, previa convocazione delle parti, **ordinare** alle amministrazioni resistenti di riconoscere alla Prof. Maria Bucolo, con riferimento alla domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019, il diritto di precedenza *ex art. 33, comma 5*, quale figlia



- referente unica di genitore disabile in situazione di gravità, e, per l'effetto, **condannare** le amministrazioni resistenti a trasferire la ricorrente a decorrere dal 01.09.2018 presso uno degli istituti scolastici o ambiti della Provincia di Messina, secondo il seguente ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità: 1. "Medi" di Barcellona P.G.; 2. ITT "Copernico" di Barcellona P.G.; 3. IIS "Renato Guttuso" di Milazzo; 4. Sicilia ambito 0015 (Messina); 5. IIS "Borghese Faranda" di Patti; 6. IIS "Piccolo" di Capo d'Orlando; 7. Sicilia ambito 0016 (Messina); 8. Sicilia ambito 0013 (Messina); 9. Sicilia ambito 0014 (Messina);
- 5) **nel merito**, previa conferma del provvedimento cautelare, **ordinare** alle amministrazioni resistenti di riconoscere alla ricorrente il diritto di precedenza *ex art. 33, comma 5* -quale figlia unica referente di genitore disabile in situazione di gravità- e, per l'effetto, **condannare** le amministrazioni resistenti a trasferire la stessa a decorrere dal 01.09.2018 presso uno degli istituti scolastici o ambiti della Provincia di Messina, secondo il suindicato ordine di preferenza;
- 6) emettere ogni ulteriore statuizione necessaria e/o consequenziale;
- 7) condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre Iva e Cpa come per legge.

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ultimo periodo, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che per essa è dovuto un contributo unificato di € 259,00 (=518,00 : 2), che si allega (all. 27 ).

Si allega tutta la documentazione sopra richiamata.

Salvo ogni altro diritto.

Barcellona P.G., 24.07.2018

(Avv. Irene GAMBADAURO)

